

N. 47.588 di rep. N. 15.796 di racc.

Verbale di Assemblea di Associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitrè)

il giorno 15 (quindici)

del mese di marzo

alle ore 15 (quindici)

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me dott.ssa **Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la Signora:

- **Rosella De Angelis**, nata a Milano il 3 maggio 1956, domiciliata in Novara, via Frasoni n. 2, codice fiscale: DNG RLL 56E43 F205Z, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certa, la quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio Direttivo e, come tale, nell'interesse della associazione non riconosciuta senza scopo di lucro denominata:

**"M.I.Cro. ONLUS Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
(Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa)"**

in forma abbreviata "M.I.Cro. ONLUS", costituita con atto a rogito della dott.ssa *Nicoletta Ferrario* Notaio in Lonate Pozzolo in data 22 aprile 2010 repertorio n. 163.320/17.190, ed atto integrativo dello stesso notaio in data 3 agosto 2010 repertorio n. 163.757/17.458, con sede in Milano, via G.B. Grassi n. 74, codice fiscale: 97553940152 (l'"**Associazione**"), successivamente iscritta al Registro delle ONLUS con atto a rogito del dott. *Franco Zito* Notaio in Milano in data 12 aprile 2016 N. 63.999/24.678 di rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 20 aprile 2016 al n. 12611 serie 1T,

mi chiede di far constare dell'Assemblea dell'Associazione qui riunitasi per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

Approvazione di modifiche allo statuto adottato in data 5 agosto 2021 a fini dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017).

Aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza la Componente nella sua predetta veste, ai sensi di legge e di Statuto, la quale comunica, constata e dà atto che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione in questi luogo, giorno ed alle ore 15, giusto avviso di convocazione inviato in data 28 febbraio 2023, con mezzi idonei ai sensi dello Statuto vigente, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto;

- assistono alla Assemblea, in proprio o per delega, n. 5 associati dei n. 44 associati aventi diritto di voto, e preci-

samente Rosella De Angelis, Giuseppina Miedico, Giorgio Cucco e Cesare Lazzaroni, in proprio, e Monica Beretta per delega a Rosella De Angelis;

- oltre alla Presidente del Consiglio Direttivo, Rosella De Angelis, assistono la Vice Presidente del Consiglio Direttivo sig.ra Giuseppina Miedico, il Revisore Unico sig. Giorgio Cucco e il Tesoriere sig. Cesare Lazzaroni.

La Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita ai sensi dello statuto sociale vigente, ed atta a deliberare sulla materia dell'ordine del giorno sopra riprodotto.

Passando alla trattazione del **primo e unico argomento posto all'ordine del giorno**, la Presidente illustra la proposta di apportare alcune modifiche allo Statuto sociale approvato dalla Assemblea dell'Associazione del 5 agosto 2021 N. 16340/8752 di rep. Notaio Carlo Marchetti di Milano, reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano DP I il 5 agosto 2021 al n. 73325 serie 1T (l'"**Atto Notarile per adeguamenti statutari al Codice del Terzo Settore**") necessarie a conformarlo alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 (di seguito, anche "**Codice del terzo Settore**" o "**CTS**") ovvero il corpo normativo organico volto a regolare, sia sul piano civilistico sia sul piano tributario, gli enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

In particolare, prosegue la Presidente, alcune delle modifiche proposte si rendono necessarie per eliminare alcune previsioni discriminatorie nei confronti dei soci promotori o minorenni - cui non può essere negato il diritto di voto - nonché la procedura (inammissibile) di cooptazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, altre per riformare la disciplina dei *quorum* rafforzati per le assemblee straordinarie.

Le modifiche allo statuto adottato con l'Atto Notarile per adeguamenti statutari al Codice del Terzo Settore sono segnalate in modalità revisione nel documento comparativo allegato sotto "A" distribuito ai presenti.

L'Assemblea,

- udite le proposte del Presidente;
- con voto espresso per alzata di mano,

unanime delibera

1.) (a) di modificare lo statuto adottato in data 5 agosto 2021 con l'Atto Notarile per adeguamenti statutari al Codice del Terzo Settore apportando allo stesso le modifiche evidenziate nel documento comparativo come sopra allegato sotto "A" e, conseguentemente, (b) di adottare un nuovo testo di Statuto - modificato come in narrativa e conforme alle disposizioni dell'art. 101 comma 2 CTS - che si compone di 33 (trentatré) articoli e si allega al presente verbale sotto la lettera "B" (di seguito lo "**Statuto ETS modificato**");

2.) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo tutti i più ampi poteri per apportare al presente verbale ed allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero ritenute necessarie ai fini dell'iscrizione della Associazione presso il RUNTS e dell'ottenimento della personalità giuridica, con mandato espresso a me Notaio per l'adempimento di tutto quanto necessario al medesimo fine, tra cui, in particolare, quello di certificare, ai termini e modalità di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 pubblicato in G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020, la conformità dello Statuto ETS modificato al CTS e la sussistenza del patrimonio minimo contabile.


Essendo così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la Assemblea. Sono le ore 15,25 (quindici e venticinque)

Del presente ho dato lettura alla Comparsa che lo approva e con me sottoscrive alle ore 15,50 omessa per sua espressa volontà la lettura degli allegati.

Consta di due fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per cinque pagine e della sesta sin qui.

F.to Rosella De Angelis

F.to Renata Mariella notaio



Allegato "A"
del n. 47588
15796

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

di rep.

Art.1) E' costituita una associazione denominata

"M.I.Cro. Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa) Ente del Terzo Settore di natura non commerciale" o, in forma abbreviata, **"M.I.Cro. ETS di natura non commerciale"**.

La locuzione "Ente del Terzo Settore di natura non commerciale" o il corrispondente acronimo, completeranno la denominazione, i segni distintivi e le comunicazioni rivolte al pubblico.

Art.2) L'associazione ha sede in Milano - Via G.B. Grassi n. 74, presso l'Unita' Operativa di Gastroenterologia dell'Ospedale Luigi Sacco.

Art.3) L'associazione, che non ha finalita' di lucro, persegue lo scopo di interesse generale di promuovere forme di solidarieta' sociale, nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore di soggetti portatori di malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) e delle manifestazioni extra intestinali e intestinali correlate.

A tal fine l'Associazione intende recepire le istanze di assistenza socio-sanitaria dei portatori dell'anzidetta patologia, previa organizzazione dei fabbisogni - fornire risposte adeguate o promuovere iniziative di sostegno e coordinare gli interventi.


L'Associazione, in particolare intende coprire la domanda di aiuto che si riscontra nella collettivita' interessata dalle M.I.C.I., sia nel momento della diagnosi della patologia, che durante il suo decorso cronico, nelle possibili fasi evolutive ed eventuali complicanze, nelle differenti manifestazioni secondarie che possono insorgere e nelle diverse reazioni alle terapie in atto che possono verificarsi, con la precisazione che l'operato dell'Associazione si inquadra comunque in un segmento di intervento che si pone oltre o in parallelo (in veste coadiuvante nei confronti dell'assistito) all'ordinaria assistenza fornita dal servizio sanitario delle strutture pubbliche (alle quali non deve e non puo' sostituirsi).

Specificamente essa intende corrispondere alle richieste che pervengono durante la malattia, sia in relazione al possibile stato di disagio nella vita di relazione sia rispetto alle reazioni soggettive di fronte alle differenti e mutevoli manifestazioni secondarie, indotte dalla patologia principale, proprie di chi deve subirne quotidianamente gli effetti. Gli interventi di assistenza si pongono, dunque, oltre che nella condivisione della conoscenza di questi aspetti, anche nell'ottica di un sostegno qualificato, da parte di professionalita' proprie del settore, e di una informazione adeguata e scientificamente aggiornata in grado di educare il paziente a convivere nel migliore dei modi con la propria patologia.

L'associazione non potra' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprieta' o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della associazione medesima;

l'associazione potra', ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;



Handwritten signature: *Di Carlo*

Handwritten signature: *Falanga*

- d) costituire ovvero partecipare a enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività strettamente diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico, nei limiti delle leggi vigenti;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di attività;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione editoriale, nei limiti delle leggi vigenti, o attività similari;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Lo scopo della Associazione si inquadra pertanto nelle attività di cui all'art. 5 primo comma lettere c) e i) del d.lgs.117/2017 sue proroghe e modifiche.

PATRIMONIO

Art.4) Il patrimonio dell'associazione e' costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

Il patrimonio comprende:

- a) un Fondo di Dotazione di euro quindicimila che costituisce il patrimonio minimo della Associazione, strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in sua inerzia, l'Organo di Controllo provvedono senza indugio alla sua ricostituzione ovvero a chiedere gli opportuni provvedimenti di legge;

- b) un Fondo di gestione che comprende tutti gli altri beni e averi destinati all'attività istituzionale della Associazione, conferimenti, donazioni, contributi, elargizioni, lasciti, sono destinati al Fondo di Gestione se non espressamente attribuiti al Fondo di Dotazione.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori, componenti in genere degli organi della Associazione.

Ferma ogni altra disposizione sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione a componenti degli organi amministrativi e di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art.5) I proventi con cui provvedere alla attività' ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.



ASSOCIATI

Art.6) I membri dell'associazione si suddividono in:

- a) soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo.
- b) soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
- c) soci onorari o benemeriti: le persone fisiche od Enti con un loro rappresentante che attraverso la loro attività' e la loro rilevanza in campo sociale e politico vogliano condividere e sviluppare, anche temporaneamente, qualcuno degli scopi ideali e solidaristici dell'Associazione e le personalità' italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività' culturale e scientifica nel campo delle malattie infiammatorie intestinali;
- d) soci sostenitori, enti Pubblici e Privati, persone giuridiche e fisiche italiane o straniere - aventi finalità e scopi sociali e/o culturali nel settore in cui opera l'Associazione - che vogliano sostenere l'Associazione e finanziare le iniziative attraverso il versamento di un contributo fissato nel minimo dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione e' deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovra' essere motivato.

Art.7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verra' fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, ne' in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo ne' in caso di scioglimento dell'associazione.

La qualità' di socio non e' trasmissibile.

Art.8) Ciascun Associato ~~maggiore di età'~~, di qualunque categoria ~~ad eccezione dei soci sostenitori~~, ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea.

Handwritten signature: T. J. J. J.

Handwritten signature: J. J. J. J.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite i soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.
Ciascun Associato maggiore di et , indipendentemente dalla categoria cui appartiene ha diritto di essere eletto alle cariche sociali.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalita' che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza e' obbligatoria per gli associati.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneita' di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art.9) La qualita' di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualita' si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosit  nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; e' deliberata dall'assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, ~~negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie.~~ L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i e, ove non nominati, da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato;
- per decadenza: la decadenza e' pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione puo' essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario-tesoriere;
- f) il Revisore od il Collegio dei revisori;
- g) il Comitato scientifico.

ASSEMBLEA

Art.11) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina degli organi dell'associazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art.12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata (purchè la ricezione dell'avviso avvenga almeno cinque giorni prima della data fissata).

L'avviso di convocazione fissera' anche la data per la seconda convocazione.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Lombardia.

Art.13) Ogni socio maggiorenne-in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto nelle assemblee.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.


Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo, l'Organo di Controllo e, ove obbligatorio ai sensi di legge il Revisore Legale dei Conti;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



Renata

Renata

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in genere quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

~~Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.~~

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ~~nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.~~

Art.14) L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente, assistito dal Segretario-tesoriere o da segretario nominato in sede assembleare.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.15) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16) L'associazione e' retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, ~~eletti dall'Assemblea tra gli associati, nominati dall'assemblea tra i soci~~ con le modalita' previste dall'art.13; essi durano in carica massimo tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 17) Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Art.18) La carica di consigliere e' gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art.19) Il Consiglio direttivo e' convocato presso la sede sociale, o in altro luogo indicato nel relativo avviso, purchè in Lombardia, con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione (purchè la ricezione dell'avviso avvenga almeno cinque giorni prima della data fissata) o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta

elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio direttivo e' richiesta la presenza di almeno la meta' dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.



Art.20) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato

motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, e' considerato dimissionario.

Art.21) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art.22) Il Consiglio direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredita' e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;

Handwritten signatures and initials on the right margin.

- l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le piu' opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- p) predisporre la Carta Etica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

CARICHE SOCIALI

~~Art.23) Il Consiglio direttivo nominera' tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario-tesoriere, che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.~~

PRESIDENTE

Art.24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica massimo tre esercizi e puo' essere riconfermato una o piu' volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

SEGRETARIO-TESORIERE

Art.25) Il Segretario generale dura in carica tre esercizi, ed e' rieleggibile.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attivita' gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea, le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

Gestisce la cassa dell'associazione.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

Art.26) Possono essere nominati un Revisore od un Collegio dei revisori, quest'ultimo composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.

Qualora venisse a mancare il Revisore (o un revisore facente parte del Collegio), il Consiglio Direttivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore cosi' nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario (o degli altri revisori del Collegio).

~~Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.~~

Al Revisore od al Collegio dei revisori spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;
- b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
- c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore e' inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed e' rinnovabile anche piu' volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

COMITATO SCIENTIFICO

Art.27) Il Comitato scientifico e' composto da un Presidente, nominato dal Consiglio direttivo e da un numero variabile di membri fino ad un massimo di dieci, nominati anch'essi dal Consiglio direttivo, ma su proposta del Presidente del Comitato scientifico stesso.

Il Comitato scientifico dura in carica massimo tre esercizi.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato scientifico:

- esprime il suo parere sul programma annuale di attivita' predisposto dal Consiglio direttivo;
- elabora proposte per lo sviluppo dell'attivita' dell'Associazione;
- fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attivita' dell'Associazione;
- si pronuncia sugli argomenti sottoposti al Presidente e dal Consiglio direttivo.

BILANCIO

Art.28) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la approvazione del bilancio consuntivo formato ai sensi della normativa relativa al terzo settore nonché di un preventivo di spese e proventi per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo all'Organo di Controllo e, se nominati, al Revisore legale dei conti o alla società di revisione, i quali organi presentano al Consiglio Direttivo stesso le proprie osservazioni. Il Consiglio Direttivo, approvato il bilancio consuntivo e preventivo, adempie agli obblighi di deposito e pubblicità previsti dalla legge.

Nei casi previsti dalla normativa applicabile il Consiglio Direttivo forma ed approva il bilancio sociale di cui al d.lgs. 117/2017.

Art.29) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

La Associazione tiene, oltre alle scritture prescritte dal d.lgs.117/2017, un libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, nonché, eventualmente, un libro delle adunanze e deliberazioni dei revisori (se nominati in forma collegiale e distinti dall'Organo di Controllo) tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Art.30) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore di natura non commerciale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TRASFORMAZIONE – SCIOGLIMENTO

Art.31) L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 – octies c.c. terzo comma, non potrà trasformarsi in società di capitali.


Art.32) L'associazione ha durata illimitata.

La Associazione si estingue, qualora il suo scopo sia divenuto impossibile, con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti che accerta il verificarsi della causa di scioglimento. In caso di estinzione della Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative del Terzo settore previo parere di cui all'art. 9 del d.lgs. 1 17/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art.33) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le disposizioni sugli Enti del Terzo Settore, del Codice civile e di ogni altra normativa applicabile.

Federica Fedayeh
Matteo Zuccherato



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1) E' costituita una associazione denominata

"M.I.Cro. Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa) Ente del Terzo Settore di natura non commerciale" o, in forma abbreviata, **"M.I.Cro. ETS di natura non commerciale"**.

La locuzione "Ente del Terzo Settore di natura non commerciale" o il corrispondente acronimo, completeranno la denominazione, i segni distintivi e le comunicazioni rivolte al pubblico.

Art.2) L'associazione ha sede in Milano – Via G.B. Grassi n. 74, presso l'Unita' Operativa di Gastroenterologia dell'Ospedale Luigi Sacco.

Art.3) L'associazione, che non ha finalità di lucro, persegue lo scopo di interesse generale di promuovere forme di solidarietà sociale, nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, a favore di soggetti portatori di malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) e delle manifestazioni extra intestinali e intestinali correlate.

A tal fine l'Associazione intende recepire le istanze di assistenza socio-sanitaria dei portatori dell'anzidetta patologia, e - previa organizzazione dei fabbisogni – fornire risposte adeguate o promuovere iniziative di sostegno e coordinarne gli interventi.

L'Associazione, in particolare intende coprire la domanda di aiuto che si riscontra nella collettività interessata dalle M.I.C.I., sia nel momento della diagnosi della patologia, che durante il suo decorso cronico, nelle possibili fasi evolutive ed eventuali complicanze, nelle differenti manifestazioni secondarie che possono insorgere e nelle diverse reazioni alle terapie in atto che possono verificarsi, con la precisazione che l'operato dell'Associazione si inquadra comunque in un segmento di intervento che si pone oltre o in parallelo (in veste coadiuvante nei confronti dell'assistito) all'ordinaria assistenza fornita dal servizio sanitario delle strutture pubbliche (alle quali non deve e non può sostituirsi).

Specificamente essa intende corrispondere alle richieste che pervengono durante la malattia, sia in relazione al possibile stato di disagio nella vita di relazione sia rispetto alle reazioni soggettive di fronte alle differenti e mutevoli manifestazioni secondarie, indotte dalla patologia principale, proprie di chi deve subirne quotidianamente gli effetti. Gli interventi di assistenza si pongono, dunque, oltre che nella condivisione della conoscenza di questi aspetti, anche nell'ottica di un sostegno qualificato, da parte di professionalità proprie del settore, e di una informazione adeguata e scientificamente aggiornata in grado di educare il paziente a convivere nel migliore dei modi con la propria patologia.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della associazione medesima;

l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività strettamente diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico, nei limiti delle leggi vigenti;

f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di attività;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di diffusione editoriale, nei limiti delle leggi vigenti, o attività similari;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Lo scopo della Associazione si inquadra pertanto nelle attività di cui all'art. 5 primo comma lettere c) e i) del d.lgs.117/2017 sue proroghe e modifiche.

PATRIMONIO

Art.4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

Il patrimonio comprende:

- a) un Fondo di Dotazione di euro quindicimila che costituisce il patrimonio minimo della Associazione, strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in sua inerzia, l'Organo di Controllo provvedono senza indugio alla sua ricostituzione ovvero a chiedere gli opportuni provvedimenti di legge;

- b) un Fondo di gestione che comprende tutti gli altri beni e averi destinati all'attività istituzionale della Associazione, conferimenti, donazioni, contributi, elargizioni, lasciti, sono destinati al Fondo di Gestione se non espressamente attribuiti al Fondo di Dotazione.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di lavoratori, collaboratori, amministratori, componenti in genere degli organi della Associazione.

Ferma ogni altra disposizione sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione a componenti degli organi amministrativi e di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore della Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art.5) I proventi con cui provvedere alla attività' ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

ASSOCIATI

Art.6) I membri dell'associazione si suddividono in:

- a) soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio direttivo.
- b) soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità' dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
- c) soci onorari o benemeriti: le persone fisiche od Enti con un loro rappresentante che attraverso la loro attività' e la loro rilevanza in campo sociale e politico vogliano condividere e sviluppare, anche temporaneamente, qualcuno degli scopi ideali e solidaristici dell'Associazione e le personalità' italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività' culturale e scientifica nel campo delle malattie infiammatorie intestinali;
- d) soci sostenitori, enti Pubblici e Privati, persone giuridiche e fisiche italiane o straniere - aventi finalità e scopi sociali e/o culturali nel settore in cui opera l'Associazione - che vogliano sostenere l'Associazione e finanziare le iniziative attraverso il versamento di un contributo fissato nel minimo dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione e' deliberata a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà' essere motivato.

Art.7) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà' fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, ne' in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo ne' in caso di scioglimento dell'associazione.

La qualità' di socio non e' trasmissibile.

Art.8) Ciascun Associato', di qualunque categoria, ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi, e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea.

I soci minorenni esercitano il diritto di voto tramite i soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale. Ciascun Associato, indipendentemente dalla categoria cui appartiene ha diritto di essere eletto alle cariche sociali.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalita' che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza e' obbligatoria per gli associati.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneita' di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art.9) La qualita' di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualita' si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo;
- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosita' nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; e' deliberata dall'assemblea nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i e, ove non nominati, da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato;
- per decadenza: la decadenza e' pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione puo' essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10) Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario-tesoriere;
- f) il Revisore od il Collegio dei revisori;
- g) il Comitato scientifico.

ASSEMBLEA

Art.11) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina degli organi dell'associazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art.12) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata (purchè la ricezione dell'avviso avvenga almeno cinque giorni prima della data fissata).

L'avviso di convocazione fissera' anche la data per la seconda convocazione.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Lombardia.

Art.13) Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto nelle assemblee.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca il Presidente ed i membri del Consiglio direttivo, l'Organo di Controllo e, ove obbligatorio ai sensi di legge il Revisore Legale dei Conti;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in genere quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.14) L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente, assistito dal Segretario-tesoriere o da segretario nominato in sede assembleare.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.15) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16) L'associazione e' retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati. con le modalita' previste dall'art.13; essi durano in carica massimo tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 17) Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.18) La carica di consigliere e' gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art.19) Il Consiglio direttivo e' convocato presso la sede sociale, o in altro luogo indicato nel relativo avviso, purchè in Lombardia, con lettera da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione (purchè la ricezione dell'avviso avvenga almeno cinque giorni prima della data fissata) o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si dara' atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio direttivo e' richiesta la presenza di almeno la meta' dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Art.20) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato

motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, e' considerato dimissionario.

Art.21) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Art.22) Il Consiglio direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredita' e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
- l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
- m) costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le piu' opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;

- n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'Associazione;
- p) predisporre la Carta Etica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

CARICHE SOCIALI

Art.23) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario tesoriere, che resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

PRESIDENTE

Art.24) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica massimo tre esercizi e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

SEGRETARIO-TESORIERE

Art.25) Il Segretario generale dura in carica tre esercizi, ed è rieleggibile.

A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea, le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio direttivo.

Gestisce la cassa dell'associazione.

REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI

Art.26) Possono essere nominati un Revisore od un Collegio dei revisori, quest'ultimo composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche tra persone non associate.

Qualora venisse a mancare il Revisore (o un revisore facente parte del Collegio), il Consiglio Direttivo provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario (o degli altri revisori del Collegio).

Al Revisore od al Collegio dei revisori spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;
- b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
- c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore e' inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed e' rinnovabile anche piu' volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

COMITATO SCIENTIFICO

Art.27) Il Comitato scientifico e' composto da un Presidente, nominato dal Consiglio direttivo e da un numero variabile di membri fino ad un massimo di dieci, nominati anch'essi dal Consiglio direttivo, ma su proposta del Presidente del Comitato scientifico stesso.

Il Comitato scientifico dura in carica massimo tre esercizi.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato scientifico:

- esprime il suo parere sul programma annuale di attivita' predisposto dal Consiglio direttivo;
- elabora proposte per lo sviluppo dell'attivita' dell'Associazione;
- fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attivita' dell'Associazione;
- si pronuncia sugli argomenti sottopostigli dal Presidente e dal Consiglio direttivo.

BILANCIO

Art.28) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la approvazione del bilancio consuntivo formato ai sensi della normativa relativa al terzo settore nonché di un preventivo di spese e proventi per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo all'Organo di Controllo e, se nominati, al Revisore legale dei conti o alla società di revisione, i quali organi presentano al Consiglio Direttivo stesso le proprie osservazioni. Il Consiglio Direttivo, approvato il bilancio consuntivo e preventivo, adempie agli obblighi di deposito e pubblicità previsti dalla legge.

Nei casi previsti dalla normativa applicabile il Consiglio Direttivo forma ed approva il bilancio sociale di cui al d.lgs. 117/2017.

Art.29) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

La Associazione tiene, oltre alle scritture prescritte dal d.lgs.117/2017, un libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, nonché, eventualmente, un libro delle adunanze e deliberazioni dei revisori (se nominati in forma collegiale e distinti dall'Organo di Controllo) tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Art.30) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo settore di natura non commerciale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

TRASFORMAZIONE – SCIoglimento

Art.31) L'associazione, ai sensi dell'art. 2500 – octies c.c. terzo comma, non potra' trasformarsi in societa' di capitali.

Art.32) L'associazione ha durata illimitata.

La Associazione si estingue, qualora il suo scopo sia divenuto impossibile, con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti che accerta il verificarsi della causa di scioglimento. In caso di estinzione della Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative del Terzo settore previo parere di cui all'art. 9 del d.lgs. 1 17/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art.33) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le disposizioni sugli Enti del Terzo Settore, del Codice civile e di ogni altra normativa applicabile.

F.to Rosella De Angelis
F.to Renata Mariella notaio

Copia conforme su supporto informatico all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Firmato RENATA MARIELLA

Nel mio studio, 21 marzo 2023

